

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN
CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI
ULTIMA ISTANZA**

**Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com – versione integrata e modificata dalla
deliberazione 88/2020/R/gas**

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	1
TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Oggetto	3
Articolo 3 Scioglimento di un contratto di fornitura	4
TITOLO II	4
RISOLUZIONE CONTRATTUALE	4
Articolo 4 Comunicazione di risoluzione contrattuale	4
Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale	5
Articolo 6 Risoluzione contrattuale e aggiornamento del RCU	6
TITOLO III.....	6
PROCEDURA DI SWITCHING PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	6
Articolo 7 Attivazione dei servizi di ultima istanza e aggiornamento del RCU ..	6
Articolo 8 Obblighi informativi del SII conseguenti all'attivazione dei servizi di ultima istanza.....	6
Articolo 9 Obblighi informativi delle imprese distributrici funzionali alla corretta erogazione dei servizi di ultima istanza	7

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIVG, al TIMG, al TISG, alla deliberazione n. 138/04 e all'allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, nonché le seguenti definizioni:

- **risoluzione contrattuale** è il processo attraverso il quale è gestita nel SII la risoluzione fisica di un contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente della distribuzione associato al punto di riconsegna.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente Allegato disciplina le modalità con le quali viene reso effettivo, mediante il SII, lo scioglimento di un contratto di fornitura e l'attivazione, qualora ne ricorrano i presupposti, dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.

2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:

- a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti della distribuzione, esercenti i servizi di ultima istanza e imprese di distribuzione;
- b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Scioglimento di un contratto di fornitura

- 3.1 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciogla:
- a) a seguito di situazioni di morosità dei clienti finali, così come regolato al Titolo II del TIMG;
 - b) in tutti gli altri casi diversi da quanto previsto alla precedente lettera a) e dal successivo comma 3.3;
- si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo II.
- 3.2 Qualora, in seguito alle casistiche di risoluzione contrattuale di cui al precedente comma 3.1, non sia stata contestualmente attuata un'attivazione contrattuale ai sensi del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com e il punto di riconsegna sia attivo, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III.
- 3.3 Qualora il contratto di fornitura tra la controparte commerciale e il cliente finale si sciogla a seguito di inadempimento da parte dell'utente della distribuzione associato alla controparte commerciale, si applicano le disposizioni contenute agli articoli 25 e 26bis della deliberazione n. 138/04.

TITOLO II

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Articolo 4

Comunicazione di risoluzione contrattuale

- 4.1 In caso di scioglimento di un contratto di fornitura per una delle casistiche di cui al comma 3.1 l'utente della distribuzione è tenuto a darne comunicazione al SII. Tale comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il PdR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) il presupposto che ha determinato lo scioglimento del contratto;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente della distribuzione per il punto di riconsegna;

Allegato B

- e) le informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto;
- f) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale.

4.2 La comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata al SII:

- a) secondo le tempistiche definite al Titolo II del TIMG, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera a);
- b) entro il giorno 10 dell'ultimo mese del periodo di durata del contratto, qualora lo scioglimento del contratto avvenga per le motivazioni riportate al comma 3.1, lettera b).

Articolo 5

Obblighi informativi del SII in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale

5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- a) il soggetto che ha comunicato la risoluzione contrattuale sia associato nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
- b) i dati identificativi del cliente finale siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della comunicazione;
- c) la coerenza tra la data indicata e la motivazione di risoluzione contrattuale.

5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1:

- a) per le risoluzioni contrattuali ai sensi dell'articolo 13 del TIMG:
 - i. il SII, provvede, entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, a darne comunicazione all'impresa di distribuzione, ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 13.2ter del TIMG.
 - ii. l'impresa di distribuzione provvede a fornire al SII l'esito della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 13.2ter del TIMG entro 2 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 5.1.
 - iii. in caso di esito positivo della verifica di cui al punto ii.), il SII provvede a confermare al soggetto che ha effettuato la comunicazione la risoluzione contrattuale con effetto dalla data indicata nella richiesta;
 - iv. in caso di esito negativo della verifica di cui al punto ii.) si applicano le disposizioni di cui al comma 5.3.

Allegato B

- b) per le risoluzioni contrattuali diverse da quelle previste alla precedente lettera a), il SII provvede a confermare all'utente della distribuzione che ha effettuato la comunicazione la risoluzione contrattuale con effetto dalla data indicata nella rispettiva comunicazione.
- 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1 il SII ne dà notifica all'utente della distribuzione che ha effettuato la comunicazione.

Articolo 6

Risoluzione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 6.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 4.1, lettera d), il SII effettua la risoluzione contrattuale e aggiorna il RCU.

TITOLO III

PROCEDURA DI SWITCHING PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 7

Attivazione dei servizi di ultima istanza e aggiornamento del RCU

- 7.1 In concomitanza con la risoluzione contrattuale di cui al Titolo II, oppure, in concomitanza di una risoluzione contrattuale di cui all'articolo 25 o all'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas o in seguito alla notifica di cui al comma 35.5ter, lettera a) del TIVG, qualora non sia prevista un'attivazione contrattuale ai sensi del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com e il punto di riconsegna sia attivo, il SII provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza, aggiornando la relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici degli esercenti i servizi di ultima istanza.

Articolo 8

Obblighi informativi del SII conseguenti all'attivazione dei servizi di ultima istanza

- 8.1 Nel caso di una risoluzione contrattuale di cui al comma 7.1, l'attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII all'impresa di distribuzione e al rispettivo esercente il servizio entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di cui al comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, indicando almeno le seguenti informazioni:

Allegato B

- a) i dati di cui alla Tabella A;
 - b) l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1, lettera a1) del TIVG;
 - c) l'indicazione della causa di attivazione del servizio di cui al comma 31.2 o al 32.2 del TIVG;
 - d) la data a partire dalla quale ha effetto l'attivazione del servizio.
- 8.2 Nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, l'attivazione del fornitore di ultima istanza viene comunicata dal SII all'impresa di distribuzione e al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 31.5 del TIVG medesimo entro un giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma precedente.

Articolo 9

Obblighi informativi delle imprese distributrici funzionali alla corretta erogazione dei servizi di ultima istanza

- 9.1 A seguito della comunicazione di cui al precedente Articolo 8, l'impresa di distribuzione adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

Tabella A. Contenuto minimo della comunicazione di attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi dell'articolo 8.

ID del dato ai sensi della deliberazione 850/2017/R/gas	Nome del Dato
A	DATI RELATIVI AL PUNTO DI RICONSEGNA E ALLA SUA LOCALIZZAZIONE
A.1	PdR: codice PdR assegnato al punto di riconsegna
A.2	Indirizzo di ubicazione del PdR
A.3	Indirizzo della fornitura cui risulta asservito il PdR se diverso da quello di ubicazione
A.4	Codice REMI
A.5	Ragione sociale dell'impresa distributrice
B	DATI RELATIVI AL CLIENTE FINALE ASSOCIATO AL PUNTO DI RICONSEGNA
B.1	Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di riconsegna
B.2	Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di riconsegna
B.3	Nome e cognome o ragione sociale del titolare
B.4	Indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale
B.5	Indirizzo di esazione
B.6	Recapito telefonico o di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale
B.7	Indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale
C	DATI DI RILEVANZA COMMERCIALE E STATISTICA
C.2	Tipologia del punto di riconsegna
C.3	Potenzialità massima richiesta dal cliente finale
C.4	Massimo prelievo giornaliero contrattuale
C.5	Aliquota IVA
C.6	Imposte e accise applicabili
C.9	Potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale
D	DATI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL SETTLEMENT
D.1	Prelievo annuo
D.2	Profilo di prelievo standard
D.5	Trattamento ai fini del <i>settlement</i>

Allegato B

F	DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OPERATORI ASSOCIATI AL PUNTO DI RICONSEGNA
F.4	Gestore calore associato al PdR
G	DATI RELATIVI AL MISURATORE
G.1	Matricola misuratore
G.4	Presenza di un convertitore di volumi
G.5	Coefficiente correttivo dei volumi
G.6	Pressione di misura